

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullare la decisione implicita della Commissione che respinge la domanda del ricorrente di eseguire la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008 nella causa F-41/06, Marcuccio/Commissione, e, a tale titolo, di attribuirgli le mansioni relative a un posto del gruppo di funzioni corrispondente al suo grado, nonché domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondato in diritto.
- 2) Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 295 del 29.9.2012, pag. 33.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 dicembre 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis e Hotz/Commissione

(Cause riunite F-137/12, F-138/12, F-139/12 e F-141/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Procedura di certificazione 2010-2011 — Esclusione dall'elenco dei funzionari certificati — Composizione amichevole su iniziativa del Tribunale — Termine per la presentazione del reclamo — Reclamo fuori termine — Nozione di errore scusabile — Diligenza richiesta a un funzionario normalmente accorto — Informazioni ottenute per telefono — Prova — Irricevibilità)

(2014/C 31/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Fabrice Van Oost (Ville Pommerœul, Belgio), Maria Belén Ibarra de Diego (Alicante, Spagna), Nicolaos Theodoridis (Soignies, Belgio) e Margarita Hotz (Bruxelles, Belgio), (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione dell'EPSO di non includere il ricorrente nell'elenco delle persone che hanno superato le prove al termine della formazione nell'ambito del procedimento di certificazione, e una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) *Le cause F-137/12, F-138/12 e F-139/12 sono cancellate dal ruolo del Tribunale.*
- 2) *Le parti nelle cause F-137/12, F-138/12 e F-139/12 sopporteranno le spese secondo il loro accordo.*
- 3) *Il ricorso nella causa F-141/12 è respinto in quanto irricevibile.*
- 4) *La sig.ra Hotz sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea nell'ambito della causa F-141/12.*

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013, pagg. 75 e 76.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 dicembre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-2/13) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Termine di ricorso — Lingua di rigetto del reclamo — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Copia di un atto introduttivo firmato trasmessa per telefax entro il termine di ricorso — Assenza di identità tra tale copia e l'originale firmato trasmesso successivamente — Tardività del ricorso — Irricevibilità manifesta)

(2014/C 31/37)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita recante rigetto della domanda del ricorrente di applicare alla sua retribuzione, versata a decorrere dal mese di maggio 2001 e sino al termine della sua assegnazione in Angola, il coefficiente correttore previsto dagli articoli 12 e 13 dell'allegato X allo Statuto